



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. n. 485/2022

Prot. n. 75860 del 08/07/2022

Gara europea, a procedura aperta telematica, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di periodici italiani e stranieri in abbonamento per le esigenze dell'Università degli Studi dell'Aquila.

CIG LOTTO 1 Periodici pubblicati da editori esteri: 9307682E28

CIG LOTTO 2 Periodici pubblicati da editori italiani: 9307709473

CUI: F01021630668202200001

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

Premesse

Art. 1 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

1.1. Documenti di gara

1.2. Chiarimenti

1.3. Comunicazioni

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Art. 3 - Importo e durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

Art. 4 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Art. 5 - Requisiti generali e cause di esclusione

Art. 6 - Requisiti speciali e mezzi di prova

6.1 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Art. 7 - Avvalimento

Art. 8 - Subappalto

Art. 9 - Garanzia provvisoria

Art. 10 - Pagamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione

Art. 11 - Modalità di presentazione dell'offerta e termini di presentazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Art. 12 - Contenuto della busta “A – documentazione amministrativa”

Art. 13 - Soccorso istruttorio

Art. 14 - Contenuto della busta B “Offerta economica”

Art. 15 - Criterio di aggiudicazione

Art. 16 - Svolgimento operazioni di gara e verifica dell'anomalia

Art. 17 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

Art. 18 - Codice etico

Art. 19 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 20 - Foro competente

Art. 21 - Accesso agli atti

Art. 22 - Trattamento dei dati personali informativa resa ai sensi degli artt. 13, 14 del GDPR Regolamento UE n. 2016/679

Art. 23 - Spese di pubblicità

Premesse

1. Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando di gara cui è allegato e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Università degli Studi dell'Aquila, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché ai criteri di aggiudicazione.
2. Il presente disciplinare si riferisce alla gara europea telematica per l'affidamento di un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di periodici italiani e stranieri in abbonamento per le esigenze dell'Università degli Studi dell'Aquila, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. L'affidamento in oggetto è stato disposto con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 237/2022 del 29/06/2022 e l'affidamento risulta altresì inserito nell' Aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con riferimento



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

al biennio 2022/2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 412/2021 del 15/12/2021 e successive modificazioni, (CUI F01021630668202200001).

4. L'appalto è articolato in due lotti:

LOTTO 1: Periodici pubblicati da editori esteri

LOTTO 2: Periodici pubblicati da editori italiani

5. Il luogo di esecuzione della fornitura è il Comune di L'Aquila codice NUTS ITF11.

6. Il bando della presente procedura, trasmesso in via telematica in data 04/07/2022 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, viene pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito dell'Ateneo Portale Appalti, nonché per estratto sui seguenti quotidiani: L'Osservatore Romano, Libero, Il Giornale Centro Sud, Il Fatto Quotidiano Centro Sud.

7. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici è la dott.ssa Grazia Di Bartolomeo in servizio presso l'Università degli Studi dell'Aquila: tel. Ufficio: 0862/434031 – indirizzo di posta elettronica: grazia.dibartolomeo@univaq.it.

8. **La procedura di gara d'appalto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mi. verrà svolta mediante un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse secondo le modalità che verranno di seguito illustrate.**

9. La procedura di gara si svolge sulla piattaforma telematica "Portale Appalti" della Stazione Appaltante, raggiungibile al seguente link: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> secondo le modalità descritte nell'art. 12 del presente disciplinare. Referente: dott.ssa Francesca Chiusi – Area Affari Generali - tel. Ufficio: 0862/432093–indirizzo di posta elettronica: francesca.chiusi@univaq.it.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando GUCE
- 2) Disciplinare di gara (presente documento);
- 3) Domanda di partecipazione (Allegato n. 1)
- 4) DGUE (Allegato n. 2);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- 5) Capitolato speciale di appalto (Allegato n. 3) e relativi allegati
- 6) Patto di integrità (Allegato n. 4);
- 7) Modello avvalimento (Allegato n. 5);
- 8) Modello offerte economiche complessive (Allegati n. 6 e 7) e dettagliate (Allegati n. 8 e 9)
- 9) Schema contratto di appalto (Allegato n. 10).

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito internet di Ateneo - sezione Portale Appalti: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e nella sezione Amministrazione Trasparente: <https://www.univaq.it/section.php?id=473>.

1.2 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito Portale Appalti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale indirizzo. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

1.3 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice, nonché dal decreto legislativo n. 82/05. Salvo quanto disposto dall'articolo 76, comma 5 del Codice, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono all'interno tramite la Piattaforma.
2. Le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice nonché per le altre comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento e IDAS.

3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
4. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b e c del Codice, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
6. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di abbonamenti, per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, per il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi dell'Aquila, a periodici pubblicati da case editrici italiane ed estere su qualsiasi supporto - come da elenco allegato tra la documentazione di gara - e servizi gestionali connessi di cui all'articolo 6 del capitolato speciale di appalto, e l'eventuale fornitura di numeri arretrati dei medesimi periodici. L'elenco allegato tra la documentazione di gara è puramente indicativo e non esaustivo dei periodici facenti parte della fornitura. Al momento dell'ordine, l'Ente ha facoltà di modificare la natura dei titoli e di variarne il numero.

La fornitura è costituita da 2 (due) lotti:

LOTTO 1: Periodici pubblicati da editori esteri;

LOTTO 2: Periodici pubblicati da editori italiani.

2. I quantitativi e le tipologie dei beni da fornire sono descritti nel capitolato speciale di appalto.

3. IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

1. L'importo complessivo massimo presunto dell'affidamento, relativamente agli abbonamenti riferibili agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 è stimato in € 730.000,00 al netto degli oneri fiscali ed è suddiviso nei due seguenti lotti:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

LOTTI	IMPORTO MASSIMO
LOTTO 1: Periodici pubblicati da editori esteri	€ 684.000,00
LOTTO 2: Periodici pubblicati da editori italiani	€ 46.000,00

- Gli importi sopra indicati sono da considerare presunti, dunque indicativi ma non vincolanti ai fini contrattuali.
- A norma della disciplina vigente (D.Lgs. n. 50/2016 e n. 81/2008) non sono previsti oneri per rischi da interferenze e pertanto i costi per la sicurezza sono reputati pari ad euro 0,00.
- L'importo a base di gara soggetto ribasso è pari ad euro € 730.000,00, oltre Iva.**
- Il contratto di appalto avrà durata quadriennale (anni 2023, 2024, 2025 e 2026).
- Ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli operatori economici possono presentare offerta per tutti e due i lotti in cui si articola la gara.
- Ai sensi dell'art. 51 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà aggiudicare i lotti al medesimo operatore economico.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
- Per gli operatori economici stabiliti in paesi terzi (extra comunitari), la partecipazione alla presente procedura è consentita solo in presenza di accordi internazionali di reciprocità conclusi dalla UE o dall'Italia con il paese terzo in cui l'operatore economico è stabilito.
- Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:
 - ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
 - ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Gli operatori economici, per entrambi i Lotti, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.
2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
3. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
4. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165.
5. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

6. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

1. **I requisiti di idoneità professionale per i Lotti nn. 1 e 2**, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett a) del Codice, indicati nei commi seguenti, sono:
 - a) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del d.lgs. 50/2016, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito;
 - b) possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 04/05/1999 e al D.M. 21/11/2001.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento, i requisiti di partecipazione di cui sopra dovranno essere dimostrati, a pena di esclusione, secondo le seguenti modalità:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 11 comma 1, lett. a) deve essere dimostrato:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):

- gli operatori economici dovranno aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, un fatturato complessivo relativo a forniture analoghe a quella oggetto di gara e in relazione al/ai lotto/i per il/i quale/i si intende concorrere, non inferiore a:
 - Lotto 1: pari ad almeno €. 500.000,00;
 - Lotto 2: pari ad almeno €. 40.000,00.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

- gli operatori economici dovranno aver eseguito negli anni 2019-2020-2021 per ciascun Lotto a cui intendono partecipare, almeno due forniture simili a quella oggetto del presente appalto a favore di enti pubblici e/o privati, che dovranno essere indicate nel DGUE.

In caso di partecipazione di soggetti di cui al predetto art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c), del Codice, che concorrano per una o più imprese consorziate, il requisito di cui trattasi dovrà essere soddisfatto interamente dal consorzio o dall'impresa consorziata designata all'esecuzione del contratto ovvero, nel caso di più imprese consorziate esecutrici, interamente da una delle imprese esecutrici. In caso di R.T.I. "costituito" o "costituendo" oppure G.E.I.E. "costituito" o "costituendo", oppure aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, il requisito dovrà



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

essere posseduto interamente dall'impresa mandataria o comunque in misura maggioritaria dalla mandataria o del G.E.I.E. oppure dalla rete o dal consorzio ordinario "costituito" o "costituendo".

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente aggiudicatore/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- fatture dalle quali risulti chiaramente il servizio/fornitura reso/a, ove la causale non sia chiara il concorrente deve produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono.

7. AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti Pubblici, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice stesso avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.
2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
4. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
5. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
6. Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
7. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
8. L'ausiliaria deve: a) possedere i requisiti generali nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) presentare la dichiarazione di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

avvalimento concernente: (i) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; (ii) l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; (iii) la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice; (iv) l'accettazione del patto di integrità allegato alla documentazione di gara.

9. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati: a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane; b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento; c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria; d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto; e) [eventuali ulteriori elementi ritenuti utili in relazione all'oggetto della gara].

8. SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e nella modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Trova applicazione il comma 8 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

9. GARANZIA PROVVISORIA

1. A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento dell'importo massimo di affidamento stimato per ciascun Lotto (indicato nella tabella dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto). La garanzia dovrà essere prestata distintamente per ciascun Lotto per il quale l'operatore economico intende concorrere, per i seguenti importi:

- Lotto 1: Euro 13.680,00 (tredicimilaseicentottanta/00)
- Lotto 2: Euro 920,00 (novecentoventi/00)

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE.
5. La garanzia deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante. Deve inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.
8. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

9. A norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
10. La previsione dell'art. 93 comma 8 del codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
11. Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE.
12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
13. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
14. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 e allegano la ricevuta ai documenti di gara, per un importo pari ad euro:
 - Lotto 1: Euro 70,00 (settanta/00);
 - Lotto 2: Esente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
3. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Gli operatori economici interessati alla presente procedura di gara, per la preventiva registrazione e la presentazione dell'offerta dovranno accedere alla piattaforma telematica "Portale Appalti" della Stazione Appaltante, precisamente al seguente link: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> ove sono consultabili i seguenti manuali di istruzione:
 - Informazioni > accesso area riservata:
 - Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti;
 - Informazioni > istruzioni e manuali:
 - Guida alla presentazione offerta telematica.
2. Per accedere al sistema di negoziazione telematica è necessario possedere la dotazione tecnica minima: posta elettronica certificata (pec) e firma digitale oltre a quella indicata nei suddetti manuali.
3. Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID" ex "digitPA", previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal D.P.C.M. del 30 marzo 2009.
4. Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:
 - certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall'art. 21, comma 4 del D.Lgs. n. 82/2005.
- 5. Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).
- 6. L'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) sui documenti sopra citati comporta l'impossibilità di presentare l'offerta e conseguentemente di partecipare alla gara.
- 7. Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente disciplinare di gara o l'errata classificazione anche di uno solo dei documenti di cui ai precedenti punti comportano l'impossibilità di presentazione dell'offerta e quindi di partecipazione alla gara.
- 8. Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.
- 9. Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.
- 10. Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.
- 11. I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale Appalti della Stazione Appaltante.
- 12. Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono altresì ammessi a presenziare alle sedute di gara.
- 13. **L'operatore economico dovrà far pervenire l'offerta esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre il giorno 29 agosto 2022 ore 12:00.**
- 14. Dopo la scadenza del termine, il sistema telematico non consente più la presentazione dell'offerta.
- 15. **Le offerte verranno esaminate il giorno 1 settembre dalle ore 10.00 presso l'Area Affari Generali – Settore Acquisti, Contratti e Gare dell'Università degli Studi dell'Aquila, Via Giovanni Gronchi n. 18 – 67100 L'Aquila.**
- 16. L'offerta telematica si compone:
 - della Busta A contenente la "Documentazione amministrativa";
 - della Busta B contenente l'"Offerta economica" per ciascun Lotto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

17. Per ciascun file da inviare e di cui è composta l'offerta, ciascun operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10MB per il singolo file di 30 MB per ciascuna busta telematica.
18. Informazioni sul funzionamento della procedura telematica di gestione della presente gara potranno essere richieste al seguente numero telefonico: 0862432093.
19. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
20. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
21. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

1. Per essere ammesso alla gara telematica, l'operatore economico dovrà inviare la propria offerta secondo le modalità illustrate nel presente disciplinare di gara, esclusivamente attraverso il Portale Appalti della Stazione Appaltante (indirizzo: <https://appalti.stazioneappaltante.it/PortaleAppalti>), previa registrazione al Portale stesso, e seguendo le istruzioni specificatamente indicate nei succitati manuali d'istruzione relativi alla fase di Accesso all'area riservata (Registrazione) e alla fase di presentazione delle offerte, reperibili sul Portale.
2. Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente.

N. B: Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine perentorio indicato nel bando di gara. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

3. Nella **busta A - Documentazione amministrativa** - devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti e dichiarazioni:
 - 1) **Domanda di partecipazione;**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato e deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 per foglio digitale dovrà avvenire tramite il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante: Università degli Studi dell'Aquila – P.I. 010216306680 (campo 5);
- Codice Ufficio: TAJ (campo 6 - Agenzia dell'Entrate dell'Aquila);
- codice tributo: 456T (campo 11);
- numero: (scrivere solo il numero del CIG), da riportare nel campo 10 del modello F23 dopo l'indicazione dell'anno.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di versamento del modello F23.

- 2) **DGUE**: il concorrente compila e firma digitalmente, oltre alla domanda di partecipazione, il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Si precisa che:

2.1 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ciascun operatore economico dovrà produrre un DGUE distinto;

2.2. nel caso di consorzio stabile, anche ciascun consorziato per conto del quale il consorzio concorre, dovrà produrre un DGUE distinto;

2.3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il DGUE deve essere prodotto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il DGUE deve



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

essere prodotto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il DGUE deve essere prodotto dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

3) PASSOE per ciascun Lotto. di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

4) documento in copia autentica attestante la garanzia provvisoria per ciascun Lotto con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

5) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. per il Lotto n. 1;

6) Dichiarazione di avvalimento (eventuale), di cui all'art. 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché il contratto di cui al comma 1 del predetto art. 89;

7) Patto di integrità debitamente datato e sottoscritto;

8) Dichiarazione di subappalto (eventuale).

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA CONSORZI

nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara (art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016); qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - ✓ l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - ✓ le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del C.A.D. recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
 - il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.
3. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la Sezione/Area del profilo utente dell'operatore economico dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA ECONOMICA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

1. In tale busta telematica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica per ciascun Lotto formulata utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.
2. L'offerta economica complessiva (allegati n. 6 e 7 per i Lotti n. 1 e 2) contiene a pena di esclusione i seguenti elementi:
 - Il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali e offerte sui singoli prodotti offerti.
3. Il concorrente è tenuto altresì a presentare l'offerta economica dettagliata come da allegati n. 8 e 9 per i Lotti nn. 1 e 2.
4. I moduli d'offerta dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti digitalmente dal rappresentante dell'Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l'esclusione.
5. **L'offerta, dovrà avere la validità di 240 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del presente disciplinare e di tutta la restante documentazione di gara. Non saranno ritenute ammissibili le offerte contenenti riserve o condizioni.**
6. **Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto all'importo complessivo a base d'asta.**

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 e dell'art. 97 comma 2, 2 bis e 3 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. perché si tratta di fornitura con caratteristiche standardizzate e tutte fissate nel capitolato speciale di appalto.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA E VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTE

1. Nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi telematici presentati per ciascun Lotto, il Seggio di Gara, unico per entrambi i Lotti, composto dal RUP e da altri due dipendenti dell'Ateneo, procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione amministrativa presentata, attivando ove necessario il soccorso istruttorio, redigendo apposito verbale relativo alle attività svolte.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

2. All'esito delle attività di cui al punto precedente verrà proposta l'adozione del provvedimento a firma del Direttore Generale che determina le esclusioni o le ammissioni della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2 bis del Codice degli Appalti.
3. I concorrenti potranno seguire le attività di espletamento delle procedure telematiche direttamente dalla piattaforma, fase per fase. Nella scheda di dettaglio della procedura è disponibile la sezione "Espletamento della gara" e il relativo collegamento "Visualizza le fasi di gara". Cliccando sul collegamento "Visualizza le fasi di gara" è possibile accedere alle fasi di espletamento della procedura, dalla apertura della busta amministrativa fino alla graduatoria. Le modalità di accesso come dinanzi descritte trovano una compiuta disciplina nella "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile al seguente indirizzo: <https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.
4. In una successiva seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite la Piattaforma, il Seggio di Gara procede alla apertura e valutazione delle offerte economiche per entrambi i Lotti.
5. Qualora vi siano offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2, 2 bis e 2 ter del Codice e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio di gara chiuderà la seduta pubblica ed il RUP procederà secondo quanto indicato nei successivi punti.
 - a) Il RUP, con il supporto del Seggio valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse attraverso la seguente procedura:
 - si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 sulla base del numero delle offerte. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procederà nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia di tutte le offerte anormalmente basse.
 - Il RUP, con il supporto del Seggio richiede per PEC al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
 - Il RUP esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiederà la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- Il RUP esaminerà gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite.
- Qualora, sulla base delle ulteriori precisazioni fornite dal concorrente, il RUP non ritenga di poter escludere l'incongruità dell'offerta, la Stazione Appaltante procederà con l'esclusione dell'offerta ovvero potrà procedere alla convocazione dell'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile ai fini della valutazione di congruità.
- La Stazione Appaltante potrà escludere l'offerta a prescindere dalle spiegazioni e/o dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione.
- Il RUP propone l'esclusione, ai sensi degli artt. 59 comma 3 e 97, co. 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

6. Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
2. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.
3. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
4. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
5. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

6. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
7. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011).
8. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
9. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
11. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:
 - nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici e di quanto disposto dalla lex specialis di gara, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste;
 - dichiarazione afferente all'indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto, nonché dei dati anagrafici e del codice fiscale dei soggetti delegati a operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;
 - Copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento del rimborso delle spese di pubblicità;
12. Per ciò che concerne le imprese riunite e i consorzi, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se non già presentato in sede di offerta, la capogruppo dovrà produrre mandato collettivo speciale o atto costitutivo, in originale o copia autentica. Le specifiche dichiarazioni e comunicazioni inerenti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio, dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante di ciascuna singola impresa facente parte del R.T.I. o del consorzio medesimi.
13. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

14. Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
15. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

18. CODICE ETICO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice Etico di Ateneo consultabile al seguente indirizzo <https://www.univaq.it/section.php?id=1413> e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: – gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; – le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; – ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
3. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136/2010).
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente procedura è deferita alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di L'Aquila, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. L'autorità giurisdizionale amministrativa competente è il T.A.R. Abruzzo.

21. ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso agli atti di gara è garantito ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché della normativa in materia ivi espressamente richiamata.
2. I costi di accesso, inerente ai diritti e al materiale sono a carico del concorrente che lo richieda.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003. n. 196 e s.m.i. e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che:
 - a) Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Aquila nella persona del legale rappresentante legale pro tempore, domiciliata per la carica in L'Aquila, P.zza S. Margherita n. 2 – 67100 L'Aquila.
 - b) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto.
 - c) Le finalità e le modalità del trattamento prevalentemente informatiche e telematiche cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto; i dati forniti vengono raccolti e trattati dall'amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara, in particolare, ai fini della verifica delle capacità economiche e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
 - d) Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e diritti dei partecipanti al bando/avviso;
 - e) I dati saranno trattati dal personale dell'Area Affari Generali – Settore Acquisti, Contratti e Gare e dai collaboratori implicati nel procedimento. Inoltre potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e della L. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

- f) Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) L'interessato potrà in qualsiasi momento, esercitare questi diritti:
- accesso ai dati personali;
 - rettifica, cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che lo riguardano;
 - opporsi al trattamento;
 - portabilità dei dati;
 - revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 - proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante privacy).
- h) L'esercizio dei diritti dell'interessato potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.univaq.it.

23. SPESE DI PUBBLICITA'

1. L'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità del presente bando, oltre che quelle relative ai successivi adempimenti pubblicitari di legge, che ammontano a circa euro 4.000,00, a richiesta della stazione appaltante e secondo le modalità che gli verranno comunicate.

L'Aquila, 08/07/2022

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente.